



Torna alla pagina precedente

Pubblicato il 11/07/2017 N. 02919/2017 REG.PROV.CAU. N. 05000/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5000 del 2017, proposto da:

Clelia Patella, Soccorsa Domenica La Grotteria, Alberto Cervelli, Simona Fusini, Teresa Pagliaro, Anna Maria Balduzzi, Elena Barbieri, Vanessa Polimeni, Daniele Mattioni, Grazia Malosti, Elena Pavini, Beatrice Salmaso, Francesco Nugara, Alessandro Autero, Vincenzo Messineo, Elisabetta Dall'Oro, Katia Sangiorgi, Ilaria Federigi, Angela Simonetti, Maria Teresa Cascarano, Marina Caforio, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Mirenghi, Stefano Viti, Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio eletto presso lo studio Michele Mirenghi in Roma, viale Bruno Buozzi 32;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca non costituito in giudizio;

nei confronti di

Carla Pagliarulo, Giuseppina Assalve non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve n. 4042 del 30 marzo 2017, emessa dal Tar Lazio, Sez. III Bis che ha respinto il ricorso per l'annullamento:

del Decreto del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca 22 giugno
2016, n. 495 (pubblicato sulla G.U.
22 giugno 2016) avente ad oggetto

operazione di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento (GAE) 2014/2017, regolamentate dal Decreto del Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1[^] aprile 2014, n. 235, (decreto recante l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), L. n. 296/2006, per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) nella parte in cui, ai fini del loro aggiornamento per l'anno scolastico 2016/2017, non prevede possibilità per gli abilitati PAS di esservi inclusi;

- del decreto n. 235/2014 predetto nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti in possesso di titolo di abilitazione conseguito attraverso il compimento ed il superamento di un percorso abilitante speciale (così detti P.A.S.) nella relativa III fascia, ovvero, in subordine, nella fascia aggiuntiva (cd IV fascia), nonché

nella parte in cui (art. 9, comma 1, art. 10, comma 2) prevede quale "motivo di esclusione" dalla procedura la presentazione della domanda secondo "modalità difforme da quanto descritto ai commi 2 e 3 del precedente art. 9"; - delle graduatorie risultanti all'esito delle operazioni di aggiornamento di cui al D.M. n. 495/2016;

- il decreto del Ministero dell'Istruzione 20 giugno 2014, n. 486, nella parte in cui, nel disciplinare operazioni di aggiornamento delle GAE l'anno scolastico 2014/2015, non prevede l'inclusione in dette graduatorie degli abilitati PAS;
- il decreto del Ministero dell'Istruzione 3 giugno 2015, n. 325, nella parte in cui, nel disciplinare operazioni di delle GAE aggiornamento l'anno scolastico 2015/2016, non l'inclusione prevede in dette graduatorie degli abilitati PAS;

- l'art. 15, comma 27 bis, del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 del MIUR, come aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. m) del D.M. 25 marzo 2013, n. 81, laddove prevede che "I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di presente decreto non l'inserimento consentono nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione alla II fascia delle graduatorie d'istituto di cui all'art. 5 del decreto del Ministero per la Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di concorso o ambito disciplinare...."; 6 - gli atti di esclusione; - se, e per quanto di ragione, il decreto n. 44 del 12 maggio 2011 del MIUR, come integrato dal decreto n. 47 del 26 maggio 2011, recante l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014; - se, e per

quanto di ragione, il decreto n. 42 dell'8 aprile 2009 del MIUR recante l'aggiornamento l'integrazione e delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011; - se, e per quanto di la ragione, determinazione dirigenziale MIUR 16 marzo 2007, l'aggiornamento recante delle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009; -per la declaratoria e l'accertamento del diritto ricorrenti, abilitati PAS, ad essere inclusi nelle GAE (III fascia o, in subordine, cd IV fascia aggiuntiva);

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Viste, tra le più recenti, le sentenze di questa Sezione 5/07/2017 n.3323-4/2017 (recante, tra l'altro, l'annullamento in parte

qua del D.M. 1° aprile 2014, n. 235), vertenti su casi analoghi e favorevoli agli insegnanti ricorrenti; Ritenuto che l'adozione del provvedimento cautelare d'urgenza presuppone l'esistenza di situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 21/09/2017;

Che tale pregiudizio ha nell'intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità della irreparabilità e che pertanto sussistono i presupposti di cui all'art. 56 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, in relazione all'orientamento giurisprudenziale cit.;

Pertanto va disposto l'ammissione con riserva degli appellanti nelle Graduatorie ad esaurimento richieste per l'a.s. 2016/2017, ai fini dell'eventuale stipula di contratto di lavoro a tempo determinato o

indeterminato, anche se inseriti con riserva in graduatoria;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza, nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 21/09/2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2017.

Il Presidente Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

Mappa del sito

Guida al sito

Regole di accesso Accessibilità

Condizioni di utilizzo Informativa privacy